

Martedì 23 maggio 2000

2

prevenzione

DALLA PRIMA

dopo il referendum

approssimazioni successive.

Non dovrebbero sfuggire a tutti noi le contraddizioni e i rischi di questa fase ed il fatto che il procedere indisturbato dei cosiddetti processi "inerziali" possa portare ad un formidabile ridisegno del quadro dei rapporti tra i soggetti e alla ridefinizione di una nuova cornice contrattuale. Occorre evitare che questo processo venga subito.

Scongurare uno scenario di tale natura è possibile solo se si è in grado di mettere in campo una ipotesi di lavoro che affronti a viso aperto i problemi che stanno dinanzi e che ponga con forza l'esigenza di giungere ad un chiarimento strategico con Cisl e Uil. Bisogna prendere atto, con atteggiamento lungimirante, che le differenze oggi esistenti tra le organizzazioni confederali sono di natura strategica (Tfr, Azionario, democrazia economica, struttura contrattuale e costi via) e che non possono risolversi con appelli retorici all'unità o nell'attesa di un ricambio dei gruppi dirigenti.

Non è così. Non sarà così.

Questo chiarimento va fatto nel merito, impegnando in questo sforzo le organizzazioni ed i lavoratori. Siamo "costretti" a giocare questa partita e lo dobbiamo fare il più velocemente possibile per evitare che lo "spontaneismo dei processi" determini condizioni ancor meno favorevoli. In discussione nella sostanza sono il modello sociale e contrattuale che si vuole determinare e il posizionarsi del sindacato in questa nuova fase.

E' una strada non agevole ma obbligata e penso che possiamo avere le carte in regola per percorrerla e per coniugare sviluppo, modernizzazione e diritti.

*Segretario della Camera del lavoro di Milano

Livorno, l'antifortunistica entra a scuola

La provincia di Livorno ha deciso, di concerto con il provveditorato agli studi e con i presidi degli istituti di istruzione superiore, di procedere alla elaborazione di un programma formativo incentrato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro da inserire nei piani di studi per l'anno 2001. Nel progetto saranno coinvolti Asl, Inail, Inpsel, Associazione nazionale mutilati e invalidi sul lavoro e vigili del fuoco.




per la salute e la sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro

Parità, ecco il consigliere antidiscriminazione

Sui luoghi di lavoro c'è uno strumento in più per agire contro le discriminazioni. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo sulle consigliere ed i consiglieri di parità. Il provvedimento è operativo. Adesso tocca alle Regioni, alle Province e agli Enti territoriali dare concreta attuazione al nuovo sistema di azione.

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Dopo Carta 2000

Il Piano straordinario varato il 12 maggio darà attuazione agli impegni derivanti dalla 626/94 e dai decreti ad essa collegati

Sicurezza sul lavoro

Via del governo ai piani di intervento

FRANCESCA AMENDOLA

INFO

Vigevano
Morto edile
diciottenne

Un muratore di 18 anni, Stefano Ceccorulli, è morto ieri mattina a Vigevano, nel pavese. Il lavoratore, che risiedeva a Dorno (Pv), è caduto da un ponteggio al quarto piano di un condominio in ristrutturazione. È morto all'istante dopo un volo nel vuoto da oltre 12 metri di altezza. I colleghi di lavoro hanno immediatamente avvertito il 118 e sul posto è giunta un'ambulanza della Croce Rossa. I soccorsi sono stati però inutili. Le cause dell'incidente non sono state ancora accertate.

Sicurezza sul lavoro: si parte davvero! Il 12 maggio il governo ha approvato il Piano straordinario per la sicurezza sul lavoro, cioè un programma attuativo degli impegni assunti dal governo con Carta 2000 nel dicembre scorso che riassume a sua volta gli impegni normativi derivanti dal D.Lgs. 626/94 e i decreti ad esso collegati. Il documento si articola in più punti affrontando i nodi cruciali della questione: Ispezione sul lavoro, informazione e formazione, attuazione normativa, utilizzo di strutture specializzate, criteri ispettivi per gli appalti, cultura della sicurezza, incentivi per la sicurezza. Dal documento appare chiara la volontà di coordinamento e concertazione di tutte le forze sociali interessate ad una politica per la sicurezza sul lavoro, dalla pubblica amministrazione, agli organi di controllo, alla diffusione di informazione e cultura, al sostegno alle imprese tramite informazione e incentivazione. L'attività di vigilanza deve infatti essere affiancata da un sostegno tecnico e finanziario alle imprese che permetta loro di attuare il programma di sicurezza e di informazione e formazione. Come si vede dalla tabella allegata l'attuazione normativa resta un impegno notevole del governo, anche se molti dei provvedimenti elencati sono quasi tutti a un buon punto di definizione.

Incentivi per la sicurezza Affinché la sicurezza non diventi per le piccole e medie imprese un ulteriore aggravio finanziario, occorre studiare forme di "sgarvio fiscale" o recupero fiscale su investimenti connessi alla sicurezza, compreso l'investimento in formazione. È previsto un confronto con le parti sociali volto a definire più nel dettaglio l'azione del governo in tal senso.

Inail per la sicurezza Sempre in tema di incentivi l'Inail sta realizzando i tavoli di concertazione applicativi del Decreto 38/2000, riguardanti in particolare incentivi per 600 mld. In tre anni, di cui 150 per la formazione, e 450 per abbattere gli interessi bancari per i datori di lavoro che rinnovano i cicli produttivi e migliorano la sicurezza dei processi produttivi. Il confronto sarà concluso entro il 15 giugno, termine di scadenza della delega per l'emanazione del decreto ministeriale. I dati Inail relativi al primo trimestre 2000 indicano l'aumento del 5% degli infortuni nell'industria e nel terziario e dell'1% in agricoltura. L'Inail è, in base alla sua organizzazione e struttura, l'ente preposto dal Governo per operare un controllo in tempo reale del lavoro sommerso attraverso i dati sugli infortuni e sulla correttezza contributiva istituendo una task-force Ispettori del lavoro-Inail.

Secondo il documento del governo: «per quanto riguarda le azioni operative, l'Inail ha realizzato sulla base del D.Lgs. n. 38/2000, la denuncia in tempo

LA NORMATIVA

Provvedimenti già esecutivi

Ispezione sul lavoro

DM 23 settembre 99: istituisce la Commissione centrale di coordinamento e di controllo degli adempimenti fiscali, contributivi e di sicurezza nei luoghi di lavoro

Provvedimenti previsti

D.Lgs. 626/94:

- Atto di indirizzo per la standardizzazione dell'applicazione della legislazione su tutto il territorio nazionale**
- DM - pronto soccorso**
- DM - criteri per scelta e uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)**
- DM - registro di esposizione e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene**
- DM - registro dei tumori da sostanze cancerogene**
- DM - concernente il registro di esposizione e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti a sostanze biologiche**
- DM - concernente il registro dei casi di malattia e di decesso dovuti ad esposizione a sostanze biologiche**
- Circolare interministeriale - applicazione del D.Lgs. 626/94 per i settori di cui all'art.1, comma 2, per i quali non sono stati emanati i relativi decreti**

D.Lgs. 277/91:

- **DPCM - Registro dei tumori**
- **DPCM - registrazione dell'esposizione dei lavoratori al piombo, all'amianto, e al rumore**

D.Lgs. 494/96*

- * **Decreto su contenuti minimi del Piano di sicurezza e coordinamento**
- * **Decreto di modifica dell'allegato V del decreto legislativo 494/96, per la definizione dei contenuti relativi ai corsi di formazione**
- * **Decreto di definizione del fascicolo di cui all'art.4, comma 1, lettera B**

Criteri ispettivi per gli appalti

DPR 554/99 (Regolamento della Merloni)

Circolare n.26 del 21.04.2000 indirizza l'intervento delle verifiche ispettive

reale delle assunzioni e degli infortuni su tutto il territorio nazionale. Il dato degli infortuni in tempo reale, insieme al dato delle assunzioni, consente di impostare un piano di azione che, partendo da ogni infortunio denunciato di un certo livello di gravità, fa scattare un meccanismo immediato di verifica su: iscrizione del lavoratore, condizioni di lavoro dell'azienda e cause dell'infortunio, correttezza contributiva».

Ispezione del lavoro La Commissione centrale di coordinamento e di controllo degli adempimenti fiscali, contributivi e di sicurezza nei luoghi di lavoro istituita con D.M. 23 settembre '99 ha iniziato a lavorare per definire una linea omogenea e armonizzata dell'attività di vigilanza sia degli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro che per gli aspetti fiscali. L'emersione del lavoro nero è infatti uno dei nodi fortemente connessi alla applicazione della tutela del lavoratore sia socialmente che in materia di sicurezza del lavoro. La Commissione opera attraverso tre gruppi di lavoro su programmazione, metodologie delle verifiche e formazione del personale ispettivo. La programmazione dell'attività di vigilanza integrata partirà dai settori individuati come più a rischio: quello portuale e quello degli appalti pubblici.

Informazione e formazione Si sottolinea come l'intensificazione dell'attività di informazione e formazione sia indispensabile ad una concreta applicazione della legge. Per incrementare e dare attuazione a tale attività i progetti del governo riguardano la formazione certificata in materia di salute e sicurezza che deve essere specifica e connessa al tipo di attività.

Attuazione di normativa Tutti i decreti previsti in attuazione della normativa (626/94, 277/91 e 494/96) sono a un buon livello di definizione e saranno presto definiti.

Criteri ispettivi per gli appalti La recente circolare 21.4.2000, n. 26 di indirizzo degli organi ispettivi coinvolge il committente di appalti nelle tematiche riguardanti la sicurezza, la regolarità contributiva e contrattuale. «L'obiettivo cui si tende è quello di coinvolgere l'Amministrazione appaltante, in caso di accertata inesistenza del Piano di sicurezza e di coordinamento da parte degli organi ispettivi, affinché la stessa esperisca l'azione di nullità del contratto di appalto stipulato dopo l'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 31, comma 1 della L. 109/94, approvato con D.P.R. n. 554 del 21.12.99».

Cultura della sicurezza Affinché sia garantita una corretta applicazione della normativa in materia, è indispensabile la diffusione ad ampio raggio della cultura della sicurezza. È necessario che tutte le parti sociali siano coinvolte nella discussione sulla sicurezza sul lavoro e siano portati a conoscenza della popolazione, anche attraverso azioni in ambito formativo e scolastico tutte le problematiche presenti nel settore. Questo tema è ampiamente affrontato dal piano, che prevede, tra l'altro: «Iniziativa, coordinate in ogni Regione (assessorati alla sanità, Inail, parti sociali) rivolto in particolare a figure di delegati sindacali, rappresentanti di imprese. Una lettera a tutte le posizioni Inps (lavoratori dipendenti, artigiani, coltivatori, ecc) sul tema "La sicurezza nel luogo di lavoro è un tuo diritto" con i contenuti essenziali di Carta 2000. Per la Scuola, sulla scorta della recente circolare del Ministro della P.I., insegnamenti specifici a partire dagli indirizzi tecnici della scuola media superiore. Inoltre iniziative innovative specifiche come una giornata per la sicurezza nel lavoro in tutte le scuole che crei grande richiamo sul tema attraverso i nuclei familiari. Campagna mass mediologica anche su taluni aspetti particolari (es. uso del casco). Cultura/facilitazione/consulenza per essere in regola con le leggi: presso lo sportello unico per le imprese opera, d'intesa e in coordinamento tra tutti i soggetti che hanno competenze ispettive e di controllo, il consulente della sicurezza, che fornisce le informazioni sugli obblighi».

La circolazione delle merci pericolose con modalità adeguate alle caratteristiche di rischio insite nel trasporto da diversi anni è divenuto un aspetto centrale per la sicurezza e la tutela dell'ambiente. In analogia agli interventi normativi già sviluppati in altri campi per aumentare complessivamente il livello di prevenzione e protezione dai rischi, per l'uomo e per l'ambiente, vengono progressivamente introdotti strumenti sempre più aggiornati e unificati a livello sopranazionale.

Venerdì 3 marzo è stato pubblicato il DL.vo 4 febbraio 2000, n°40, attuazione della direttiva 98/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, entrate in vigore il 15° giorno successivo. La norma si rivolge alle imprese che effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose definite in allegato A al Decreto Ministeriale dei trasporti e della navigazione 04-09-96 per i trasporti su strada e nell'allegato al DL.vo 13-01-99 n°41 per i trasporti per ferrovia.

In tali attività viene istituito il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, persona designata dal capo dell'impresa (titolare o il legale rappresentante) per svolgere i compiti ed esercitare le funzioni definite all'articolo 4/40 ed in possesso del certificato

IL PROVVEDIMENTO

Trasporto merci pericolose, serve il consulente

GIANANDREA GINO*

di cui all'articolo 5/40. CHI È IL CONSULENTE.

Il consulente può essere in alternativa: lo stesso capo dell'impresa, un dipendente dell'impresa, una persona esterna a quest'ultima. Il capo dell'impresa deve comunicare all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio la nomina del o dei propri consulenti, indicandone le complete generalità. La responsabilità sull'osservanza, da parte dell'impresa, delle norme in materia di trasporto di merci pericolose e del loro carico e scarico è del capo dell'impresa stessa. Sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente: a) le imprese esercenti le attività di cui all'articolo 2, comma 1, riguardanti trasporti su strada di quantitativi limitati, per ogni unità di trasporto, al di sotto dei limiti definiti dai marginali 10010 e 10011 dell'allegato B al D.M. 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti; b) le imprese esercenti le attività di cui al comma 1 definite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quando i trasporti di merci

pericolose, o le operazioni di carico o scarico ad essi connesse, non siano effettuati a titolo di attività principale od accessoria dell'impresa, ma vengano effettuati occasionalmente, in ambito esclusivamente nazionale e le merci trattate presentino un grado di pericolosità o di inquinamento minimi.

COMPITI DEL CONSULENTE. Il consulente, in seguito alla verifica delle prassi e delle procedure indicate nell'allegato I, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attività dell'impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose nonché per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza. La relazione deve essere aggiornata annualmente e ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e delle procedure poste alla base della relazione stessa ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose. Il consulente consegna la relazione al capo dell'impresa. Quando nel corso di un trasporto ovvero di una operazione di carico o scarico si

sia verificato un incidente che abbia recato pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, il consulente, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili, provvede alla redazione di una relazione d'incidente che viene trasmessa al capo dell'impresa e, per il tramite degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri.

QUALIFICAZIONE DEI CONSULENTI. Il consulente deve avere una conoscenza sufficiente dei rischi inerenti il trasporto e le operazioni di carico e scarico di merci pericolose e delle disposizioni normative vigenti in materia, nonché dei compiti definiti nell'allegato I, e deve possedere un certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, a seguito del superamento di un apposito esame.

CERTIFICATO PROVVISORIO. I titolari o dipendenti di imprese con sede sul territorio nazionale i quali attestino, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver di fatto assolto, nel periodo antecedente alla data di en-

trata in vigore del presente decreto, alla funzione equivalente a quella prevista per il consulente, possono richiedere al Ministero dei trasporti e della navigazione il rilascio di un certificato provvisorio che consentirà di continuare ad assolvere la funzione di consulente esclusivamente presso l'impresa di cui essi sono titolari o dipendenti.

MODALITÀ ATTUATIVE. Sulla Gazzetta Ufficiale n° 67 del 21 marzo c.a. è stata pubblicata la circolare 6 marzo 2000, n° 0 di G. MOT n° A9, prot. N° 513/4915/10 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, riguardante il DL.vo 04-02-00 n°40.

Nella circolare sono riportate le modalità: per effettuare la domanda di rilascio del certificato provvisorio e il fac-simile della dichiarazione (art. 7.1 DL.vo 04 03 00, n°40); per il rilascio del certificato provvisorio; per l'effettuazione della comunicazione del consulente da parte delle imprese (qualora l'impresa di sponga di più sedi operative); il capo dell'impresa dovrà esibire o trasmettere una comunicazione per ciascuna sede operativa); le prime disposizioni applicative per obblighi del consulente (attività ordinaria/straordinaria). La nomina del o dei consulenti dovrà avvenire entro venerdì 16 giugno 2000.

* Consulente sicurezza, igiene del lavoro e protezione ambientale